



Arma dei Carabinieri



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

**PROTOCOLLO D'INTESA
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

L'Arma dei Carabinieri, di seguito anche "ARMA", nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Salvatore Luongo,

e

l'Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito anche "ANAC" nella persona del Presidente, Avv. Giuseppe Busia,

VISTO l'art. 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha ridefinito le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) stabilendo, tra l'altro, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche "i compiti e le funzioni svolti all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO l'art. 19, comma 15, del medesimo decreto, che ha, altresì, attribuito all'ANAC le funzioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, precedentemente spettanti al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le funzioni di cui all'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO l'art. 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78", che attribuisce all'ANAC:

- la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, nei limiti di quanto stabilito dal decreto stesso, anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione (comma 1);
- la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi, favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche, anche attraverso linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazione flessibile comunque denominati (comma 2);
- la vigilanza collaborativa, per gli affidamenti di particolare interesse, attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara (comma 3, lettera h);
- l'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, alle condizioni di maggiore efficienza, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici, al fine di favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto (comma 3, lettera i);
- il potere di disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato (comma 5);
- la gestione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive (comma 8);

VISTE le Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni in data 21 febbraio 2018, secondo le quali ANAC, al fine di ottimizzare l'efficacia degli accertamenti ispettivi di propria competenza, si avvale anche della collaborazione di altri organi dello Stato;

VISTI i compiti istituzionale dell'Arma, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti dal d.lgs.15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'Ordinamento Militare";

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", e segnatamente gli articoli 2 e 7, comma 2, lett. d), recanti le attribuzioni dell'Arma dei Carabinieri nei comparti di specialità per la sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, forestale, ambientale e agroalimentare, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

VISTO il Decreto Ministeriale 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante "*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*", che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia;

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (e successive modifiche), che prevede la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni, di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 24075 del 12 novembre 2012 - "Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (da ultimo modificata dalla delibera n. 28361 del 28 luglio 2020) in attuazione dell'art. 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 così come modificato dall'art. 1, comma 1-*quinquies*, del decreto legge 24 marzo 2012 n. 29, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012 n. 62", secondo cui le richieste di rating devono essere trasmesse, tra gli altri, all'ANAC per l'acquisizione di eventuali osservazioni;

TENUTO CONTO dei precedenti Protocolli d'intesa tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e l'Arma dei Carabinieri, siglati il 18 giugno 2015 e il 28 giugno 2021, con cui le parti si sono impegnate a collaborare, per il perseguimento di interessi pubblici, nell'azione di prevenzione e contrasto alla corruzione;

CONSIDERATA la reciproca volontà delle Parti di proseguire la proficua collaborazione avviata.

Tutto ciò premesso, l'ARMA e l'ANAC, anche dette "PARTI"

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Con il presente Protocollo, l'ARMA e l'ANAC, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, promuovono un rapporto di collaborazione volto ad accrescere l'efficacia e l'incisività del sistema anticorruzione, favorendo la maggiore trasparenza dell'azione amministrativa e l'attuazione delle misure di contrasto, anche nell'ottica dell'elaborazione di nuovi indicatori di rischio e modelli di analisi del fenomeno corruttivo.

Art. 2

(Ambiti di Collaborazione)

1. Gli ambiti di collaborazione individuati afferiscono:
 - a) alla verifica della regolarità delle procedure di affidamento di contratti pubblici, della corretta esecuzione degli stessi e del rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
 - b) alla prevenzione della corruzione e vigilanza sul rispetto del PNA e dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione;
 - c) al rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
 - d) all'accertamento in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.
2. Nel contesto degli ambiti sopra individuati, aree prevalenti, ma non esclusive, di collaborazione sono individuate nelle seguenti:
 - a) prevenzione e contrasto della violazione delle norme in materia di:
 - sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro nell'esecuzione di un contratto pubblico di lavori, servizi e forniture;
 - tutela della salute e sicurezza alimentare nell'espletamento di commesse afferenti a contratti pubblici di servizi ristorazione e mensa, con particolare riferimento a quelli per il soddisfacimento di fabbisogni di scuole e strutture sanitarie pubbliche;
 - b) condivisione di:
 - informazioni sull'attività di impresa, ai fini delle valutazioni dei requisiti per il rilascio del rating di legalità delle imprese;

- informazioni relative alla segnalazione o all'accertamento di conflitti di interessi e/o incompatibilità, anche potenziali, nell'espletamento di funzioni o incarichi pubblici, ed in particolare nell'adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali;
 - c) segnalazioni provenienti dai responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
3. Le attività di collaborazione nei settori individuati saranno sviluppate tenendo conto del "Piano annuale delle ispezioni" dell'Autorità avviate a seguito dell'emanazione di provvedimenti a firma del Presidente dell'Autorità ed inviate al Responsabile del Contingente Carabinieri presso ANAC, nei quali sarà precisato l'ambito e lo scopo della collaborazione, i fatti e le circostanze in ordine ai quali si intendono acquisire, attraverso l'accesso alle Banche dati di Anac, elementi informativi, nonché, ove necessario per il buon esito delle attività, la tipologia degli accertamenti da sviluppare, le modalità e i termini dell'acquisizione di quanto richiesto e le sanzioni applicabili.

Art. 3

(Modalità esecutive)

1. Presso ANAC è distaccato, sul piano effettivo, un Contingente Carabinieri, costituito da un Ufficiale e un'aliquota di personale dei ruoli Marescialli e Appuntati/Carabinieri, collocato in posizione di "comando" e senza oneri aggiuntivi, che supporta l'Autorità nelle attività di vigilanza e nello svolgimento congiunto delle attività ispettive con personale di ANAC investito di tali funzioni.
2. In relazione all'art. 2 comma 2:
 - a) l'Arma si impegna:
 - su richiesta dell'Autorità e per il tramite del Contingente dei Carabinieri, a fornire, tenuto conto del settore nell'ambito del quale si procederà con le attività di vigilanza ed ispettive, il supporto dei Reparti dell'organizzazione territoriale, del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri¹, del

¹ Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, attraverso le proprie articolazioni svolge compiti ad elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, di salvaguardia delle risorse forestali, del paesaggio e del patrimonio naturalistico, di controlli sul rispetto della normativa comunitaria e nazionale nel settore agroforestale e della sicurezza alimentare, di sorveglianza delle aree naturali protette e tutela delle riserve naturali destinate alla conservazione della biodiversità animale e vegetale, nonché di concorso nel monitoraggio e controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico e nell'attività straordinaria di polizia idraulica-

Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro², del Comando Carabinieri per la Tutela della salute³ e del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale⁴.

- nell'ambito delle indagini espletate presso le amministrazioni pubbliche o presso i soggetti privati a controllo pubblico, a verificare il rispetto delle previsioni e degli obblighi di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190, al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, al D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e al d.l. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riferimento a:

- adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ed il Codice di comportamento dei dipendenti;
- pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni;
- controlli previsti dalla richiamata normativa in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi.

Gli esiti di tali verifiche saranno conseguentemente trasmessi all'ANAC, coerentemente con le esigenze del segreto investigativo, all'ANAC, per il tramite del Contingente dei Carabinieri;

- a mettere a disposizione dell'Autorità, sempre per il tramite del Contingente dei Carabinieri:

- gli elementi informativi raccolti ovvero di cui è in possesso, qualora ostensibili e non afferenti a segnalazioni di fatti o comportamenti tese all'accertamento di responsabilità esclusivamente penali o erariali, estranee alla sfera di competenza dell'ANAC, che risultino di potenziale interesse anche ai fini delle valutazioni dei requisiti per il rilascio del rating di legalità delle imprese;
- le informazioni relative alle segnalazioni o all'accertamento di conflitti di interesse e/o incompatibilità, anche potenziali, nell'espletamento di funzioni o incarichi pubblici, ed in particolare nell'adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali;

- a fornire dati e informazioni concernenti procedure di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici individuati dall'Autorità in

² Al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro sono attribuiti i poteri ispettivi e di vigilanza, per l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché delle conseguenti direttive di attuazione emanate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ovvero dalla Regione Sicilia per quanto di autonoma competenza.

³ Al Comando Carabinieri per la Tutela della salute sono attribuiti i poteri ispettivi e di vigilanza su attività di produzione, somministrazione, deposito o vendita di prodotti destinati all'alimentazione umana

⁴ Al Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, cui sono attribuiti compiti di prevenzione e contrasto di tutte le violazioni di legge in materia di patrimonio culturale.

relazione ad ambiti territoriali specifici, operando eventualmente anche tramite accesso, su richiesta della medesima Autorità;

b. l'Autorità si impegna a mettere a disposizione dell'Arma:

- l'accesso, per il tramite del Contingente dei Carabinieri, a tutte le informazioni contenute nelle Banche Dati di ANAC, oltre ad ulteriori dati o elementi pervenuti o in suo possesso, che risultino di potenziale interesse ai fini dello svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria e di sicurezza pubblica;
- e, in particolare, del Contingente dei Carabinieri, idonei locali ad uso esclusivo e le necessarie attrezzature tecniche e informatiche.

Art. 4

(Ulteriori forme di collaborazione)

1. Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente protocollo, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo possono essere promosse ulteriori attività e forme di collaborazione, finalizzate alle verifiche preventive o successive di documenti, atti di gara, o eventuali fasi della procedura di affidamento o dell'esecuzione dell'appalto.

Art. 5

(Referenti per la collaborazione)

I referenti per l'attuazione del presente protocollo sono:

1. per l'A.N.AC.:

- a) sul piano programmatico, il Presidente;
- b) sul piano operativo, il Segretario Generale;

2. per l'Arma dei Carabinieri:

- a) sul piano programmatico, il Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
- b) sul piano operativo, dall'Ufficio Operazioni del Comando Generale, nella persona del capo ufficio pro tempore tramite il Comandante del Contingente Carabinieri presso l'ANAC pro tempore.

Art. 6

(Trattamento dei dati personali)

1. Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dall'art. 3 del d.lgs. n. 51/2018

Art. 7

(Durata, integrazioni e modifiche)

1. Il presente protocollo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Prima della scadenza prevista le Parti si incontreranno per definire l'eventuale rinnovo, apportando le modifiche conseguenti al *Know-how* acquisito nel corso del presente accordo di collaborazione. Nelle more del rinnovo stesso, previ accordi per le vie brevi tra le Parti, sarà assicurata la prosecuzione della collaborazione, senza soluzione di continuità.
2. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.
3. Il presente Protocollo potrà essere, comunque, modificato di comune accordo tra le parti firmatarie e anche prima della scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.
4. Ogni deroga, modifica o integrazione al presente Protocollo dovrà essere concordata dalle Parti redatta in forma scritta e firmata da entrambe per accettazione.

Art. 8

(Firma digitale)

Il presente Protocollo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le Parti, nel rispetto

dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis,
della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

Roma,

Il Comandante Generale
dell'Arma dei Carabinieri
Gen. C.A. Salvatore Luongo

SALVATORE LUONGO
ARMA DEI
CARABINIERI
12.01.2026 11:44:59
UTC

Il Presidente
dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione
Avv. Giuseppe Busia

GIUSEPPE BUSIA
14.01.2026
11:53:53 UTC